

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE "NUOVA POLIZZA SKIPPER" ED. 10/2007 MOD. 7 (EX PORTAFOGLIO 6263/"NUOVA POLIZZA SKIPPER)

SEZIONE 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Cosa assicura

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto s'impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante/imbarcazione descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante/imbarcazione in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive" i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

I massimali indicati nel contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive".

Articolo 2 - Danni a cose ed animali di terzi per natanti/imbarcazioni ad uso privato

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella seguente misura:

€ 77 per natanti/imbarcazioni ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto con potenza fiscale fino a 90 CV
€ 155 per natanti/imbarcazioni ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto con potenza fiscale di oltre 90 CV

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante/imbarcazione.

Articolo 3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natante/imbarcazione adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di natante/imbarcazione con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.92, n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del natante/imbarcazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di regate veliche.

Articolo 4 - Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi Europei.

Cosa può assicurare in più

Articolo 5 - Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

Le garanzie possono essere estese alle sottoelencate coperture aggiuntive. Queste saranno operanti solo se risultino espressamente richiamate in polizza le relative clausole (clausola "A", "B", "C", "D", "E").

A) Natanti/imbarcazioni adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore e l'allievo conducente anche quando è alla guida.



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzloydadriatico.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Irneri, 1
Codice fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Trieste n. 05032630963

Capitale sociale
Euro 403.000.000 int. vers.
Autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con Provvedimento ISVAP
del 21 dicembre 2005 n. 2398
Società del gruppo Allianz SE
controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

B) Danni a cose ed animali di terzi su natanti/imbarcazioni adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura di € 77.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante/imbarcazione o alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo il disposto delle Condizioni aggiuntive C o D.

C) Danni a cose di terzi trasportati su natanti/imbarcazioni adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 104 per ogni persona danneggiata.

D) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti/imbarcazioni adibiti al trasporto pubblico di persone**1) Danni a cose ed animali di terzi**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di € 77 per ogni sinistro.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante/imbarcazione.

2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti/imbarcazioni adibiti al trasporto pubblico di persone

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante/imbarcazione agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 104 per ogni persona danneggiata.

E) Attività idrosportiva; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

Cosa succede se...**Articolo 6 - Trasferimento della proprietà del natante/imbarcazione**

Il trasferimento di proprietà del natante/imbarcazione comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro natante/imbarcazione di sua proprietà:

a) Sostituzione con altro natante/imbarcazione di sua proprietà

Nel caso di alienazione del natante/imbarcazione assicurato, l'alienante può chiedere che la polizza stipulata per detto natante/imbarcazione sia resa valida per altro natante/imbarcazione di sua proprietà.

In questo caso:

- è necessaria la previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante/imbarcazione alienato;
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

b) Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del natante/imbarcazione assicurato, che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante/imbarcazione il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del contratto

Quando non si verificano le ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) il contratto si risolve senza restituzione del premio dal giorno in cui vengano restituiti il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Per i contratti con frazionamento di premio l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Articolo 7 - Risoluzione del contratto per il furto del natante/imbarcazione

In caso di furto del natante/imbarcazione il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto stesso. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto.

In caso di sinistro

Articolo 8 - Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e le copie degli atti giudiziari relativi al sinistro. Nel caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, o di mancato invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, ai sensi degli articoli 1913 e 1915 del Codice Civile.

Articolo 9 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, se e fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

Articolo 10 - Facoltà di rivalsa

L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nei casi previsti dagli *articoli 3 "Esclusioni", 15 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento di rischio"* ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge 990/69, in conseguenza dell'impugnabilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Norme generali

Articolo 11 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall' *articolo 12 "Adeguamento del premio" della "Sezione 1"*, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è tacitamente rinnovato di anno in anno per una durata pari a 12 mesi.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua durata residua, esso non si considera di durata inferiore all'anno, pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal primo comma.

Articolo 12 - Adeguamento del premio

Al momento del rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le indicazioni riguardo il nuovo premio sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non dia alcuna comunicazione e non proceda al pagamento del nuovo premio nel termine di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto.

Al fine di consentire al Contraente di stipulare un contratto con altra compagnia, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 13 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dalla Direzione dell'Impresa, che indichi la data del pagamento e rechi la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto deve essere eseguito nella sede legale dell'Impresa, salva al Contraente stesso la facoltà di liberarsi purché entro il termine di scadenza dell'obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell'art. 1901 secondo comma, Codice Civile, con pagamento eseguito presso l'Agente per il tramite del quale il contratto stesso è stato concluso.

Articolo 14 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Articolo 15 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento di rischio

Qualora il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Articolo 16 - Oneri fiscali

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITA' DA DIPORTO - CORPI

Cosa assicura

Articolo 1 - Oggetto assicurato

L'unità da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazione standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita "a - corpo").

La garanzia si estende anche alle seguenti altre partite purché ne siano indicate in polizza le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio :

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità da diporto (partita "b - dotazioni");
- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita "a" (partita "c - vele extra");
- battelli di servizio e/o motori di servizio (partita "d - battelli e/o motori di servizio").

La garanzia non copre:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- attrezzature da pesca e da immersione e/o pesca subacquea;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- oggetti d'arte e di antiquariato.

Articolo 2 - Somma assicurata

La somma assicurata è quella indicata in polizza.

Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita "a - corpo", salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite "b", "c" e "d".

Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima.

Articolo 3 - Limiti di operatività

La garanzia è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro:

a. entro i seguenti limiti geografici:

- in acqua: nel mar Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei paesi Europei;
- a terra: nei paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;

b. durante:

- la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;
- le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
- la giacenza senza persone a bordo:
 - in porto,
 - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola),
 - a terra;
- l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi effettuati con mezzi idonei;
- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico dell'Impresa;

c. purché l'unità da diporto ed il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "A" e l'unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione indicato in polizza, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

Articolo 4 - Rischi assicurati

L'Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto descritta in polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nel contratto.

- "A" (garanzia massima) - La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento la perdita totale e l'abbandono.

L'assicurazione dei danni parziali è prestata nei seguenti termini:

- a. i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti b, c e d sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b. i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

- c. i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
- d. la perdita totale dei battelli di servizio anche se non conseguente alla perdita totale dell'unità da diporto;
- e. i danni ai mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria;
- f. per perdita o rottura delle chiavi l'Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di € 52 per evento e per annualità assicurativa, le spese della perdita per caduta in mare o rottura delle chiavi dell'unità da diporto. Detta garanzia non è operante per i canotti pneumatici.
- **"B" (garanzia ridotta).** La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono. I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria.
- **"C" (garanzia minima) - Per unità da diporto di valore fino a € 15.494** la garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.
- **"C" (garanzia minima) - Per unità da diporto di valore superiore a € 15.494** la garanzia non è operante nel caso di furto, rapina e pirateria.

Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

Articolo 5 - Rischi esclusi

Per le garanzie "A", "B" e "C", previste dall'articolo 4 "Rischi assicurati" della "Sezione 2" sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a. dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci, dei dipendenti delle persone sopra indicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;
- b. colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, l'Impresa risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 del Codice della Navigazione);
- c. insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d. innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;
- e. alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- f. trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia o a mezzo di autoveicolo o di carrello;
- g. atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- h. guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze ad ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- i. radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- j. correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici (escluso fulmine) che colpiscono apparecchiature e circuiti elettrici.

La garanzia non vale:

- k. quando l'unità da diporto venga usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;
- l. quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) nonché quando il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo;
- m. per i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare e/o a seguito di avaria meccanica in genere, non conseguente ad uno degli eventi di cui al precedente articolo 4 "Rischi assicurati" garanzia "A" punto b);
- n. quando l'unità da diporto venga lasciata senza persone a bordo;
- o. quando dell'unità da diporto venga fatto uso per contrabbando, commercio proibito o clandestino;
- p. quando l'unità da diporto sia sottoposta a lavori di trasformazione che comportino un cambiamento nelle dimensioni o nel tonnellaggio o nel tipo o nella motorizzazione;
- q. quando l'unità da diporto venga usata per locazione o noleggio;
- r. quando l'unità da diporto venga usata per scuola di vela o di guida;

infine per la garanzia "A", prevista dall'articolo 4 "Rischi assicurati" della "Sezione 2", sono esclusi dall'assicurazione:

- s. i danni parziali ai battelli di servizio e comunque i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- t. i danni ai motori fuoribordo caduti in acqua, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

- u. i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- v. le parti affette da vizi occulti.

Cosa può assicurare in più

Articolo 6 - Patti speciali

Sono operanti, solo se espressamente richiamati in polizza e sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata in polizza (garanzia "A" oppure "B" oppure "C"), e sono soggetti alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

"D" Regate veliche

In deroga a quanto previsto dall'**articolo 5 "Rischi esclusi" della "Sezione 2"** - lettera k, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela con armamento frazionato e crocette non acuartierate unitamente a sartie volanti e strutturali e/o con alberi in carbonio e/o di classe libera e/o multiscafi e/o monotipi nonché i prototipi e gli esemplari unici da regata quali risultano dal certificato di stazza o da altro documento ufficiale.

Alle suindicate definizioni si attribuisce il seguente significato:

- Armamento frazionato: quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad un'altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta.
- Crocette acuartierate: le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.
- Sartie volanti: le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acuartierate.

L'assicurazione è prestata:

D-1) negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta ("A" o "B" o "C"). Nel caso di scelta della forma di garanzia "A", i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'unità da diporto;

oppure:

D-2) esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" nei limiti della stessa. I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.

I suddetti patti speciali (D-1 e D-2) non valgono durante la normale navigazione.

Per le unità da diporto di valore complessivo assicurato fino a € 15.494 le indennità che risultassero dovute dall'Impresa saranno soggette all'applicazione di una franchigia assoluta pari a € 516.

Per le unità da diporto di valore complessivo assicurato oltre a € 15.494, le indennità che risultassero dovute all'Impresa saranno soggette all'applicazione dello scoperto e della franchigia previsti dall'**articolo 17 "Franchigie e scoperti" della "Sezione 2"**.

Alla denuncia di sinistro, a seguito di collisione, deve essere sempre allegata copia della protesta presentata alla giuria della competizione secondo i termini previsti dal regolamento di regata e dell'eventuale decisione della stessa.

"E" Locazione o noleggio od altri contratti di utilizzo dell'unità da diporto

In deroga a quanto previsto dall'**articolo 5 "Rischi esclusi" della "Sezione 2"** - lettera q, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio.

"F" Scuola di vela o di guida

In deroga a quanto previsto dall'**articolo 5 "Rischi esclusi" della "Sezione 2"** - lettera r, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.

"G" Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio

L'Impresa rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili - salvo il caso di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

"H" Trasferimenti terrestri

In deroga a quanto previsto dall'**articolo 5 "Rischi esclusi" della "Sezione 2"** - lettera f, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia o a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei paesi Europei.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

"I" Eventi sociopolitici

In deroga a quanto previsto dall'**articolo 5 "Rischi esclusi" della "Sezione 2"** - lettera g, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione, nel limite della forma di garanzia stipulata (come indicato nella premessa - Patti Speciali), ai danni derivanti da

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili, o contro l'esercizio del lavoro.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'**articolo 3 "Limiti di operatività" della "Sezione 2"** con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei paesi extraeuropei nonché degli stati e delle regioni autonome appartenenti o già appartenuti alla ex Jugoslavia ed alle acque territoriali e limiti geografici dello stato di Albania.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle parti ha comunicato tale recesso.

Articolo 7 - Patti speciali solo per unità da diporto di valore superiore a € 15.494

Sono operanti, solo se espressamente richiamati in polizza e sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata in polizza (garanzia "A" oppure "B" oppure "C"), e sono soggetti alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

"K" Altri danni all'apparato motore ed impianto elettrico

Premesso che il Contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità da diporto assicurata è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore e all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Le indennità che risultassero dovute dall'Impresa, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 30% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia.

"M" Acque non protette

A parziale deroga dell'**articolo 3 "Limiti di operatività" della "Sezione 2"**, punto b, la garanzia è operante anche quando l'unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne.

Restano ferme le esclusioni di cui all'**articolo 5 "Rischi esclusi" della "Sezione 2"**.

"N" Alluvione e inondazione

A parziale deroga dell'**articolo 5 "Rischi esclusi" della "Sezione 2"**, punto e, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.

"O" Bagagli ed oggetti personali

A parziale deroga dell'**articolo 1 "Oggetto assicurato" della "Sezione 2"**, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.

L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza.

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto - Corpi.

Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti danneggiati previa deduzione, in deroga all'**articolo 17 "Franchigie e scoperti"**, dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di € 259 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell'unità da diporto.

"P" Deroga alla regola proporzionale per danni parziali (valida solo con garanzia "A" o "B")

In deroga all'**articolo 14 "Danni parziali" della "Sezione 2"**, terzo comma, all'indennità per danni parziali non verrà applicata la regola proporzionale, prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, nel caso la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 20%.

L'applicazione della regola proporzionale sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.

"Q" Rischi di guerra ed eventi sociopolitici

In deroga a quanto previsto dall'**articolo 5 "Rischi esclusi" della "Sezione 2"** - lettere g, h, la copertura assicurativa viene estesa ai rischi di guerra ed agli eventi sociopolitici.

L'assicurazione vale per la navigazione nelle acque interne dei paesi europei e nel mar Mediterraneo entro gli stretti, ma esclusi porti e/o località e/o acque territoriali dell'Albania, Siria, Libano, Israele, Libia (incluso Golfo della Sirte/Sidra) nonché degli stati e delle regioni autonome appartenenti o già appartenuti alla ex Jugoslavia.

La copertura dei rischi di guerra ed eventi sociopolitici è valida durante il periodo di navigazione e giacenza in acqua.

Durante il periodo di giacenza a terra e durante la movimentazione a terra nell'ambito di porti e di cantieri e dei rimessaggi la copertura è invece limitata ai soli eventi socio-politici.

I danni e le perdite risarcibili saranno liquidati senza deduzione di franchigia, eccetto i danni riconducibili ad eventi sociopolitici.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Cosa succede se...**Articolo 8 - Trasferimento della proprietà dell'unità da diporto**

In caso di trasferimento di proprietà dell'unità da diporto, a qualsiasi titolo, il contratto, limitatamente alla garanzia di cui alla presente sezione, cesserà di avere efficacia alla data del trasferimento stesso - senza alcun diritto dell'Assicurato al rimborso di quote di premio - a meno che l'Impresa abbia dato il consenso scritto alla sostituzione del contratto per altro natante/imbarcazione di proprietà dell'Assicurato oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente.

a) Sostituzione con altro natante/imbarcazione di sua proprietà

In questo caso:

- è necessaria la previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante/imbarcazione alienato;
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

b) Cessione del contratto

L'Impresa previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, consentirà la cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante/imbarcazione il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

In caso di sinistro**Articolo 9 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- far pervenire all'Impresa avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, preceduto da telegramma o telex o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza. Il predetto avviso all'Impresa deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle operazioni;
- procedere al salvataggio dell'unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 del Codice Civile) per evitare o diminuire il danno. L'intervento dell'Impresa per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;
- compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa dell'Impresa contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile. Su richiesta ed a rischio e spese dell'Impresa devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari e opportuni;
- far pervenire all'Impresa, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'autorità marittima (all'autorità consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 del Codice della Navigazione.

Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia della denuncia fatta all'autorità giudiziaria o ai competenti organi di polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata all'Impresa.

Articolo 10 - Accertamento del danno

L'Impresa ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto e l'Assicurato si impegna a consentire tale stima e a non procedere a riparazioni o sostituzioni non preventivamente autorizzate.

L'aggiudicazione dei lavori e le riparazioni dovranno essere effettuate con il consenso dell'Impresa. In caso di mancato accordo, l'Impresa risarcirà le spese di riparazione nei limiti dell'importo che sarebbe stato pagato al riparatore da essa indicato.

L'Impresa non risponde dei danni conseguenti alla mancata o ritardata riparazione.

Articolo 11 - Liquidazione del danno

Nella liquidazione dei danni valgono le seguenti norme:

- la somma assicurata rappresenta in ogni caso il limite massimo dell'obbligazione dell'Impresa;
- qualsiasi indennità sarà commisurata al valore commerciale dell'unità da diporto accertato al momento del sinistro ferma l'applicazione, per danni parziali, della regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile) qualora il valore accertato risulti superiore a quello indicato in polizza;
- sono ammesse a risarcimento soltanto le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse nei limiti, comunque, dei valori partitamente indicati in polizza;
- il rimpiazzo delle parti e degli oggetti perduti o danneggiati verrà indennizzato nei limiti ed in proporzione del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro e comunque per un importo non superiore ai valori partitamente indicati in polizza;
- sono esclusi le riparazioni ed i rimpiazzamenti non riconosciuti necessari dal perito incaricato dall'Impresa, come pure gli indennizzi per deprezzamento dell'unità da diporto e comunque l'Impresa non liquiderà alcun indennizzo per danni non periziati o comunque per importi sprovvisti di suo preventivo benessere;
- l'Impresa non è tenuta ad indennizzare danni non riparati;
- si conferma che l'ammontare del rimborso per il compenso e le spese di assistenza e di salvataggio (art. 492 Codice della Navigazione) nonché per le spese sostenute per evitare o diminuire il danno (art. 534 Codice della Navigazione), sommate all'eventuale ammontare del danno parziale (da risarcire secondo la predetta lettera b), non potrà in ogni caso superare la somma assicurata, secondo la predetta lettera a. L'Impresa non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

- da parte di salvatori, ricuperatori, ecc.; limitatamente al territorio italiano, l'Impresa potrà rilasciare una propria lettera di garanzia, ma in questo caso l'Assicurato dovrà rilasciare adeguata controgaranzia;
- h. nel caso di recupero dell'unità da diporto sottratta, saranno a carico dell'Impresa i soli guasti ed ammanchi conseguenti al sinistro.

Articolo 12 - Perdita totale

Fermo il limite indicato alla lettera a dell'**articolo 11 "Liquidazione del danno" della "Sezione 2"**, l'indennizzo per perdita totale dell'unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro.

Si ha la perdita totale quando sia perduto il "corpo" dell'unità da diporto (partita "a - corpo") e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

Articolo 13 - Abbandono

L'Assicurato può abbandonare l'unità da diporto all'Impresa ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità da diporto raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Ogni comunicazione attinente all'abbandono deve effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. E' facoltà dell'Impresa respingere l'abbandono nei termini di legge.

Articolo 14 - Danni parziali

I danni parziali non sono risarcibili nel caso di:

- moto d'acqua;
- multiscafi a vela fino a 10 metri fuori tutta;
- monotipi a vela.

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 del Codice della Navigazione).

L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 del Codice Civile nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro.

Articolo 15 - Cessazione della validità del certificato di classe

Se il Contraente ha presentato il certificato di classe, attestante l'iscrizione dell'unità da diporto alla più alta classe del Registro Italiano Navale o del Lloyd's Register o dell'American Bureau of Shipping o di altro Registro approvato dalla Società oppure abbia sottoscritto la Dichiarazione di Conformità e, al momento di un sinistro, il Certificato di Classe non risultassero in regolare corso di validità, o di corrispondenza a quanto dichiarato, l'indennità verrà ridotta nella stessa proporzione dello sconto goduto per la qualifica suddetta.

Articolo 16 - Scoperti

Somma assicurata fino a € 15.494:

la garanzia furto totale e/o parziale viene prestata con lo scoperto del 20% dell'ammontare del danno con un minimo del 10% del valore commerciale dell'unità da diporto.

Nel caso di mezzi pneumatici e moto d'acqua l'indennità per perdita totale sarà commisurata al valore commerciale stimato al momento del sinistro, dal quale verrà dedotto un importo pari al 20% a titolo di scoperto di sicurezza.

Articolo 17 - Franchigie e scoperti

Somma assicurata oltre € 15.494:

le indennità che risultassero dovute dall'Impresa, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate, previa deduzione della seguente franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:

somma assicurata fino a € 206.583:

- unità da diporto fino a 9 anni di età: 0,75% da calcolarsi sulla somma assicurata, con il massimo di € 775;
- unità da diporto oltre 9 anni di età: 1,25% da calcolarsi sulla somma assicurata, con il massimo di € 1.033;

somma assicurata:

- oltre € 206.583 e fino a € 413.166: € 1.033;
- oltre € 413.166 e fino a € 516.457: € 1.807;
- oltre € 516.457 e fino a € 619.749: € 2.582;
- oltre € 619.749: franchigia superiore da stabilire con patto speciale.

Inoltre, nei seguenti casi, prima di dedurre la franchigia, verrà applicato lo scoperto a carico dell'assicurato pari al 20% dell'importo indennizzabile:

- a. perdita totale o abbandono da unità da diporto costruita in ferro cemento;
- b. sottrazione totale di unità da diporto non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria;
- c. perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o fuoribordo:
 - a benzina;

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

- diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- d. danni parziali derivanti dall'eventuale estensione di cui al Patto speciale D) "Regate veliche";
- e. perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in questo caso lo scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della franchigia e con il massimo di € 517.

Articolo 18 - Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente

L'Impresa rinuncia alla rivalsa contro il capitano o il conducente dell'unità da diporto.

Articolo 19 - Pagamento dell'indennizzo

L'Impresa pagherà le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi compreso, in caso di perdita totale e di furto totale, l'estratto del registro d'iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione. Fermo il termine suddetto, è facoltà dell'Impresa richiedere il certificato di chiusa inchiesta in caso di furto, rapina e pirateria.

In caso di abbandono, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte dell'Impresa o dal giorno di riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale, da parte dell'autorità marittima, giudiziaria o amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà dell'Impresa di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Norme generali

Articolo 20 - Rinnovo del contratto

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio, ha la durata indicata sullo stampato di polizza e, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, è tacitamente rinnovata di anno in anno per una durata pari a 12 mesi.

Articolo 21 - Rinnovo del contratto (unità da diporto di valore superiore a € 15.494

Per le sole unità da diporto di valore superiore a € 15.494, il cui premio va sempre versato in un'unica soluzione, al raggiungimento del decimo anno di età del natante/imbarcazione, calcolato per differenza fra l'anno solare in corso e l'anno di costruzione, il tacito rinnovo non ha più luogo.

Il rapporto contrattuale può proseguire con la stipula di una nuova polizza, previa consegna da parte del cliente di perizia tecnica che attesti l'ottimo o il buono stato del natante/imbarcazione.

La perizia tecnica ha validità 3 anni e, per detto periodo, il nuovo contratto è tacitamente rinnovabile.

Articolo 22 - Adeguamento del premio

Al momento del rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le indicazioni riguardo il nuovo premio sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non dia alcuna comunicazione e non proceda al pagamento del nuovo premio nel termine di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto.

Al fine di consentire al Contraente di stipulare un contratto con altra compagnia, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 23 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dalla Direzione dell'Impresa, che indichi la data del pagamento e rechi la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto deve essere eseguito nella sede legale dell'Impresa, salva al Contraente stesso la facoltà di liberarsi purché entro il termine di scadenza dell'obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell'art. 1901 secondo comma, Codice Civile, con pagamento eseguito presso l'Agente per il tramite del quale il contratto stesso è stato concluso.

Articolo 24 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Articolo 25 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio

Qualora il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Articolo 26 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

SEZIONE 3

NORME CHE REGOLANO LE ASSICURAZIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA

Cosa assicura

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i soli danni materiali e diretti subiti dal natante/imbarcazione da diporto indicato in polizza in conseguenza di incendio e/o furto.

E' parificata al furto la rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona).

L'Impresa garantisce altresì l'indennizzo dei danni provocati al natante/imbarcazione dallo scoppio di infiammabili di normale dotazione, anche senza sviluppo d'incendio e di quelli conseguenti all'azione del fulmine.

Durante la giacenza a terra del natante/imbarcazione, viene sempre garantita la perdita totale conseguente ad incendio mentre la perdita totale conseguente a furto è indennizzata unicamente qualora venga provato che il natante/imbarcazione si trovi quanto meno in luogo recintato e protetto, che siano state adottate valide ed adeguate misure di sicurezza e che l'autore del furto si sia introdotto dall'esterno mediante effrazione.

L'assicurazione comprende il furto parziale dell'apparato motore, purché saldamente fissato al natante/imbarcazione mediante adeguato congegno antifurto, nonché le attrezzature e dotazioni ordinarie purché riposte in locali chiusi a chiave a bordo o a terra, e l'autore del furto si sia introdotto dall'esterno mediante effrazione.

Sono altresì indennizzabili:

- i danni materiali e diretti provocati ai mobili e agli immobili dei vicini, nei casi di responsabilità civile dell'Assicurato, in conseguenza di incendio del natante/imbarcazione descritto in polizza, nel limite del valore del natante/imbarcazione stesso al momento del sinistro;
- dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dal Contraente a causa della perdita per caduta in mare o rottura delle chiavi del natante/imbarcazione, fino ad un limite massimo di € 52 per evento e per annualità assicurativa. Detta garanzia non è operante per i canotti pneumatici.

Articolo 2 - Esclusioni

Non sono assicurati i danni conseguenti alla mancata utilizzazione del natante/imbarcazione, incendiato o rubato, né quelli alle parti meccaniche prodotti dagli autori del furto durante la navigazione abusiva del natante/imbarcazione rubato, salvo il caso di urto o collisione. Non sono altresì assicurati gli oggetti, le merci e gli animali che si trovino nel natante/imbarcazione, salvo gli accessori di normale dotazione e prescrizione.

L'assicurazione non copre i danni da semplici bruciature non seguite da incendio né quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, avvenuti quando il natante/imbarcazione è adibito ad uso diverso da quello da diporto.

L'assicurazione inoltre non è operante nel caso il natante/imbarcazione si trovi in navigazione fuori dei limiti previsti dalla licenza di navigazione e quando il natante/imbarcazione venga usato per locazione o noleggio.

Articolo 3 - Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

In caso di sinistro

Articolo 4 - Denuncia di sinistro

Denunciato il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 del Codice Civile, l'Assicurato deve fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Nel caso di incendio o furto totale o parziale subito dal natante/imbarcazione identificato in contratto la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia, da parte dell'Assicurato, all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio e nell'ipotesi di furto totale, avvenuto all'estero, alla reiterazione di detta denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Copia della denuncia stessa, attestata conforme all'originale dall'ufficio a cui è stata presentata, deve essere consegnata all'Impresa. Inoltre, sempre in caso di sinistro, l'Impresa potrà richiedere all'Assicurato, a spese dello stesso, eventuali altri documenti rilevanti ai fini della trattazione del sinistro.

Articolo 5 - Valutazione dei danni

Se il valore dichiarato per il natante/imbarcazione è inferiore al valore effettivo al momento del sinistro, la liquidazione del danno avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Articolo 6 - Recupero delle cose rubate

Quando l'Assicurato abbia notizia del recupero del natante/imbarcazione rubato o di sue parti, deve immediatamente informare l'Impresa.

Se il recupero è avvenuto prima del pagamento dell'indennizzo, il valore di ciò che è stato recuperato sarà detratto dall'indennizzo stesso. Se è avvenuto dopo, l'Assicurato dovrà rilasciare all'Impresa la procura a vendere ciò che è stato recuperato, autorizzandola a trattenerne il ricavato. Se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato tuttavia può richiedere all'Impresa di conservare ciò che è stato recuperato.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

Articolo 7 - Scoperto in caso di furto

In caso di furto rimane a carico dell'Assicurato l'eventuale scoperto previsto dal contratto.

Norme generali**Articolo 8 - Rinnovo del contratto**

Salvo quanto previsto dall'**articolo 9 "Adeguamento del premio" della presente "Sezione 3"**, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è tacitamente rinnovato di anno in anno per una durata pari a 12 mesi.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua durata residua, esso non si considera di durata inferiore all'anno, pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal primo comma.

Articolo 9 - Adeguamento del premio

Al momento del rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le indicazioni riguardo il nuovo premio sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non dia alcuna comunicazione e non proceda al pagamento del nuovo premio nel termine di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto.

Al fine di consentire al Contraente di stipulare un contratto con altra compagnia, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 10 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dalla Direzione dell'Impresa, che indichi la data del pagamento e rechi la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto deve essere eseguito nella sede legale dell'Impresa, salva al Contraente stesso la facoltà di liberarsi purché entro il termine di scadenza dell'obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell'art. 1901 secondo comma, Codice Civile, con pagamento eseguito presso l'Agente per il tramite del quale il contratto stesso è stato concluso.

Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Articolo 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento di rischio

Qualora il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Articolo 13 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

SEZIONE 4**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI****Cosa assicura****Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione copre i soli infortuni da incidente nautico: cioè gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, accaduti durante la navigazione del natante/imbarcazione da diporto assicurato (ad esempio: scontro, ribaltamento, urto contro ostacoli fissi, ecc.), che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente di una o più persone assicurate.

Salvo il caso di designazione nominativa, sono assicurati il guidatore e/o tutti i passeggeri del natante/imbarcazione, chiunque essi siano. Per i passeggeri di età inferiore a 16 anni e superiore a 70, le indennità relative al caso di morte e di invalidità permanente saranno ridotte della metà.

Articolo 2 - Invalidità permanente

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida l'indennità secondo le percentuali e disposizioni della tabella di cui al presente articolo.

Le percentuali di seguito indicate per l'arto destro, debbono intendersi riferite al sinistro, nel caso di soggetti mancini.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati dal presente articolo, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura in cui è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione, e avendo riguardo delle percentuali elencate.

Perdita totale di:	Destro %	Sinistro %
un arto superiore	70	60
un avambraccio	60	50
una mano	60	50
un arto inferiore al di sopra del ginocchio		60
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio		50
un piede		40
un pollice	18	16
un indice	14	12
un mignolo	12	10
un medio	8	6
un anulare	8	6
un alluce		5
un altro dito del piede		3
sordità completa di un orecchio		10
sordità completa di ambedue gli orecchi		40
facoltà visiva di un occhio		25
facoltà visiva di ambedue gli occhi		100
una falange del pollice o dell'alluce	1/2 della percentuale fissata per la perdita totale del dito	
una falange di qualunque altro dito	1/3 della percentuale fissata per la perdita totale del dito	

Qualora insorga qualsiasi controversia sull'entità delle lesioni e/o sul grado di invalidità permanente da liquidare, ciascuna delle parti si impegna a nominare un perito, che deve essere un medico. I periti così nominati a loro volta procederanno di comune accordo alla nomina di un terzo. Se una delle parti non ha provveduto alla nomina del proprio perito, o se i periti non si sono accordati sulla nomina del terzo, la scelta è demandata, su istanza della parte più diligente, al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato. Il Collegio Medico così formato risiede nel comune, sede di istituto universitario di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti - ciascuna delle quali si accolla gli onorari e le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo - come espressione della loro stessa volontà.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado d'invalidità preesistente.

Articolo 3 - Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell'Assicurato entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida ai beneficiari designati solo la somma assicurata per il caso di morte.

In mancanza di designazione l'Impresa liquida detta somma agli eredi legittimi dell'Assicurato.

Articolo 4 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante nel caso di:

- conducente non abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- trasporto di persone, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del contratto e/o licenza di navigazione; se il natante/imbarcazione trasportava - al momento dell'incidente - più persone di quelle previste dal contratto e/o dalla licenza di navigazione, l'assicurazione è valida, ma le indennità vengono proporzionalmente ridotte;
- partecipazione dell'Assicurato a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o a causa di sue imprudenze o negligenze gravi;
- natante/imbarcazione in navigazione fuori dei limiti previsti dalla licenza di navigazione;
- natante/imbarcazione usato per locazione o noleggio;
- natante/imbarcazione adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- esercizio di attività idroskiistica;
- natante/imbarcazione con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.92, n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'autorizzazione;

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

e quando l'infortunio:

- sia conseguente anche indirettamente ad intossicazioni, avvelenamenti, stato di ubriachezza, malore o stato di coscienza alterata conseguenti ad uso di stupefacenti o allucinogeni, sforzi corporali o abbia provocato ernie (anche del disco);
- si verifichi a seguito di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- si verifichi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse cui l'Assicurato abbia consapevolmente partecipato;
- si verifichi in conseguenza di agenti atmosferici, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- sia causato anche indirettamente da rischio atomico (trasformazione del nucleo dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Articolo 5 - Limiti di navigazione

La garanzia è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata esclusivamente per la navigazione (dalla quale esuli il fine di lucro) entro i seguenti limiti geografici:

- in acqua: nel mar Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei paesi europei;
- a terra: nei paesi bagnati dalle predette acque sia marine che interne.

In caso di infortunio

Articolo 6 - Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e le copie degli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, ai sensi degli articoli 1913 e 1915 del Codice Civile.

Articolo 7 - Massimale per sinistro

Il "massimale per sinistro" riportato in polizza rappresenta l'importo complessivamente disponibile per gli infortuni concernenti il caso di "morte" e quello di "invalidità permanente" a favore sia del guidatore che dei trasportati.

L'indennizzo per persona si determina suddividendo il massimale di cui sopra per il numero delle persone - aventi diritto alle prestazioni di cui alla presente garanzia - occupanti il natante/imbarcazione specificato in polizza al momento del sinistro, indipendentemente dalla circostanza che dette persone abbiano subito o meno lesioni.

Resta tuttavia inteso che per ciascuna persona l'indennizzo non potrà superare il "massimale per persona" figurante nel presente contratto.

Articolo 8 - Criteri di indennizzabilità

L'Impresa corrisponde le indennità purché le conseguenze dell'infortunio siano indipendenti da condizioni psicofisiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'**articolo 2 "Invalidità permanente"**.

Articolo 9 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia all'azione di surrogazione spettante, in base all'art. 1916 del Codice Civile contro i terzi responsabili dell'infortunio.

Norme generali

Articolo 10 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'**articolo 11 "Adeguamento del premio" della presente "Sezione 4"**, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è tacitamente rinnovato di anno in anno per una durata pari a 12 mesi.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua durata residua, esso non si considera di durata inferiore all'anno, pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal primo comma.

Articolo 11 - Adeguamento del premio

Al momento del rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le indicazioni riguardo il nuovo premio sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non dia alcuna comunicazione e non proceda al pagamento del nuovo premio nel termine di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto.

Al fine di consentire al Contraente di stipulare un contratto con altra compagnia, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Articolo 12 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dalla Direzione dell'Impresa, che indichi la data del pagamento e rechi la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto deve essere eseguito nella sede legale dell'Impresa, salva al Contraente stesso la facoltà di liberarsi purché entro il termine di scadenza dell'obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell'art. 1901 secondo comma, Codice Civile, con pagamento eseguito presso l'Agente per il tramite del quale il contratto stesso è stato concluso.

Articolo 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Articolo 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento di rischio

Qualora il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Articolo 15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

SEZIONE 5**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA****Cosa assicura****Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La garanzia Assistenza può essere concessa solo in presenza della garanzia Corpi o delle garanzie Incendio e Furto e non è concedibile per i canotti pneumatici.

L'Assicurato usufruirà delle seguenti prestazioni:

Garanzie riservate ad unità da diporto di valore fino a € 15.494

- a. **Soccorso del natante/imbarcazione un caso di avaria** (danno subito dal natante/imbarcazione per usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione che renda impossibile per l'Assicurato il suo utilizzo in condizioni normali), qualora il natante/imbarcazione rimanga immobilizzato e venga accertata, tramite contatto telefonico tra l'Assicurato e la società che fornisce i servizi di assistenza, la necessità di intervento di quest'ultima.
Il natante/imbarcazione verrà trasportato dal porto o dall'approdo ove lo stesso è ormeggiato fino al più vicino punto di assistenza con costo massimo a carico dell'Impresa di € 52 e con l'esclusione della retribuzione delle ore di manodopera e del costo dei materiali per effettuare la riparazione del natante/imbarcazione.
- b. **Spedizione dei pezzi di ricambio non reperibili sul posto e ritenuti indispensabili dalla società che fornisce i servizi di assistenza al funzionamento del natante/imbarcazione e/o dell'apparato di propulsione** (compresi albero e sartie dormiente per i natanti/imbarcazioni a vela) o della timoneria ed occorrenti per la loro riparazione.
I pezzi, purché la casa costruttrice non ne abbia cessato la fabbricazione, saranno reperiti ed inviati con un costo massimo a carico dell'Impresa di € 259.
Il costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali dovranno essere rimborsati dall'Assicurato al rientro nella propria residenza e, comunque, entro trenta giorni dall'invio.
- c. **Spese di albergo**, qualora, in seguito ad avaria (danno subito dal natante/imbarcazione per usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione che renda impossibile per l'Assicurato il suo utilizzo in condizioni normali), il natante/imbarcazione rimanga immobilizzato, costringendo l'Assicurato e le altre persone che si trovano a bordo, a titolo di equipaggio o in qualità di passeggeri, ad una sosta forzata prima di rientrare o proseguire la navigazione.
Si provvederà al loro soggiorno in albergo, per un pernottamento ed una prima colazione, con un costo massimo a carico dell'Impresa di € 78 per evento.
Non sono previste spese di albergo diverse da quelle sopra indicate.
La prestazione è operante oltre i 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato e/o dal porto di stazionamento del natante/imbarcazione.
- d. **Rientro dell'Assicurato** e delle altre persone che si trovano a bordo del natante/imbarcazione, a titolo di equipaggio o in qualità di passeggeri, qualora il natante/imbarcazione, in seguito ad avaria (danno subito dal natante/imbarcazione per usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione che renda impossibile per l'Assicurato il suo utilizzo in condizioni normali), rimanga immobilizzato per la riparazione sul posto per oltre 8 giorni dall'avvenuta segnalazione oppure in caso di perdita totale o furto del natante/imbarcazione.

Verrà organizzato il viaggio dal luogo dell'immobilizzo al luogo di residenza in Italia, tenendo a carico dell'Impresa fino ad un massimo di € 155 per evento oppure, a scelta dell'Assicurato, verrà messa a sua disposizione un'autovettura ad uso privato senza autista (definita di categoria C dalle case di autonoleggio) per un massimo di due giorni e chilometraggio illimitato.

Qualora sia stata assegnata un'autovettura a noleggio rimangono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) nonché le eventuali assicurazioni facoltative.

La prestazione è operante oltre i 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato e/o dal porto di stazionamento del natante/imbarcazione.

- e. **Recupero del natante/imbarcazione a seguito della prestazione "Rientro dell'Assicurato"**, viene messa a disposizione dell'Assicurato stesso o di un membro dell'equipaggio, fino alla concorrenza di € 155, un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe, per permettergli di recuperare il natante/imbarcazione al termine della riparazione. La prestazione è operante oltre i 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato e/o dal porto di stazionamento del natante/imbarcazione.
- f. **Anticipo della cauzione penale all'estero**, fino ad un importo massimo di € 3.616, in caso di arresto o di minaccia di arresto in seguito a incidente della navigazione in cui sia coinvolto il natante/imbarcazione, per cui l'Assicurato sia tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non possa provvedervi direttamente o immediatamente. La prestazione non è operante nei casi in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazioni delle disposizioni in materia, vigenti in Italia.
- g. **Trasmissioni di messaggi urgenti**, esclusi quelli rivolti a persone a bordo di imbarcazioni, qualora l'Assicurato abbia la necessità di comunicare con persone in Italia e si trovi nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro. La prestazione è operante oltre i 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato e/o dal porto di stazionamento del natante/imbarcazione.
- h. **Consulenza medica telefonica** tra i medici della Centrale Operativa della società che fornisce i servizi di assistenza e l'Assicurato o il medico che l'ha in cura sul posto, qualora si renda necessario valutare lo stato di salute dell'Assicurato per decidere quale sia l'intervento più opportuno da effettuare in suo favore.
- i. **Rientro sanitario dell'Assicurato** qualora le sue condizioni, accertate tramite contatti telefonici diretti tra i medici della Centrale Operativa della società che fornisce i servizi di assistenza ed il medico curante del posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza.
Il trasporto verrà organizzato con il mezzo che i medici della Centrale Operativa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
- l'aereo sanitario,
 - l'aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
 - il treno di prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
 - l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
- Le spese, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria, restano a totale carico del Impresa.
Non danno luogo alla prestazione :
- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
 - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazioni di norme sanitarie nazionali o internazionali.
- La prestazione è operante oltre i 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato e/o dal porto di stazionamento del natante/imbarcazione.
- j. **Viaggio di un familiare**, qualora i medici ritengano che l'Assicurato, ricoverato in ospedale, non sia trasferibile prima di 10 giorni. Verrà fornito ad un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe economica, di andata e ritorno per permettergli di recarsi presso l'Assicurato.
Le spese di soggiorno del familiare rimangono a carico dello stesso.
La prestazione è operante oltre i 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato e/o dal porto di stazionamento del natante/imbarcazione.

Garanzie riservate ad unità da diporto di valore superiore a € 15.494

1) Invio di personale tecnico qualificato in caso di immobilizzo del natante/imbarcazione a seguito di avaria (mancato funzionamento di parti meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche o guasto dello scafo che impediscano la navigazione o che mettano in pericolo le persone e/o il natante/imbarcazione).

Qualora venga rilevata tramite consulto tecnico tra l'Assicurato e la società che fornisce i servizi di assistenza la necessità d'intervento di personale tecnico specializzato, in quanto non reperibile sul posto entro 48 ore, un tecnico verrà inviato in loco con il mezzo più rapido - auto, aereo, ecc. - con spese di viaggio andata e ritorno, vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio a carico dell'Impresa.

La retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione del natante/imbarcazione sul posto non è compresa nella prestazione.

2) Spedizione di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, necessari per effettuare la riparazione dell'apparato di propulsione o della timoneria del natante/imbarcazione e ritenuti indispensabili dalla società che fornisce i servizi di assistenza alla navigazione. I pezzi, purché la casa costruttrice non ne abbia cessato la fabbricazione o non richiedano l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali, saranno inviati con il mezzo più rapido, solitamente per aereo, tenuto conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.

Le spese di spedizione restano a carico dell'Impresa fino ad un massimo di € 388 mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'Assicurato al rientro e, comunque, entro 30 giorni dall'invio.

Le spese doganali per il ritiro dei pezzi a destinazione, non sono comprese nella prestazione.

3) Rimorchio del natante/imbarcazione rimasto immobilizzato a seguito di avaria (mancato funzionamento di parti meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche o guasto dello scafo che impediscano la navigazione o che mettano in pericolo le persone e/o il natante/imbarcazione) in un porto dove non sia possibile effettuare la riparazione.

Verrà organizzato il trasferimento del natante/imbarcazione con un costo a carico dell'Impresa fino ad un massimo di € 775, fino al porto o al punto più vicino dove possano essere effettuate le riparazioni.

Sono esclusi dalla prestazione quei casi risolvibili con la prestazione "Invio di personale tecnico qualificato".

4) Invio di uno skipper e, se necessario, di un equipaggio qualora il natante/imbarcazione a seguito di avaria (mancato funzionamento di parti meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche o guasto dello scafo che impediscano la navigazione o che mettano in pericolo le persone e/o il natante/imbarcazione) resti immobilizzato per la riparazione per oltre 8 giorni dall'avvenuta segnalazione alla società che fornisce i servizi di assistenza e l'Assicurato non possa attendere sul posto che la riparazione venga ultimata oppure, nel caso di furto del natante/imbarcazione stesso, quando questo venga ritrovato dopo il rientro dell'Assicurato oppure nel caso in cui nessuno dei membri dell'equipaggio sia in grado di condurre il natante/imbarcazione in seguito a malattia o ad infortunio.

Le spese di viaggio, in treno o in aereo, per raggiungere il natante/imbarcazione e, successivamente, per rientrare dalla località dove questo è stato condotto, nonché la retribuzione dello skipper e dell'equipaggio fino all'importo massimo, comprensivo del viaggio, di € 517, sono a carico dell'Impresa.

Sono escluse le spese di carburante, di vitto a bordo dello skipper e dell'eventuale equipaggio e la retribuzione eccedente il massimo previsto.

5) Rientro dell'Assicurato e delle altre persone che si trovano a bordo del natante/imbarcazione a titolo di equipaggio o in qualità di passeggeri, per il numero massimo di persone trasportabili riportato sui documenti di navigazione, nel caso in cui il natante/imbarcazione, a seguito di avaria (mancato funzionamento di parti meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche o guasto dello scafo che impediscano la navigazione o che mettano in pericolo le persone e/o il natante/imbarcazione), resti immobilizzato per la riparazione per oltre 8 giorni dall'avvenuta segnalazione alla società che fornisce i servizi di assistenza, oppure in caso di perdita totale o furto del natante/imbarcazione.

Il rientro dal luogo dell'immobilizzo fino alla residenza in Italia, verrà organizzato con il mezzo più idoneo - aereo, treno, ecc. - con spese di viaggio a carico dell'Impresa fino ad un massimo di € 259 a persona.

Le persone in eccedenza rispetto al numero indicato nei documenti di navigazione sono escluse dalla prestazione.

6) Spese portuali e di guardianaggio fino ad un massimo complessivo di € 259, qualora il natante/imbarcazione resti immobilizzato per oltre 8 giorni dall'avvenuta segnalazione alla società che fornisce i servizi di assistenza a seguito di avaria (mancato funzionamento di parti meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche o guasto dello scafo che impediscano la navigazione o che mettano in pericolo le persone e/o il natante/imbarcazione) oppure di malattia o di infortunio per cui nessuno dei membri dell'equipaggio è in grado di condurre il natante/imbarcazione.

7) Interprete o legale a disposizione in caso di ricovero in ospedale all'estero o di arresto o di minaccia di arresto all'estero in seguito a incidente della navigazione, per cui l'Assicurato si trovi in difficoltà per problemi di lingua, oppure in caso di arresto o di minaccia di arresto all'estero, in seguito a incidente della navigazione, per cui lo stesso necessiti di assistenza legale.

Verrà messo a disposizione dell'Assicurato un interprete, con spese a carico dell'Impresa fino ad un massimo di 8 ore lavorative, oppure un legale, con onorario, sempre a carico dell'Impresa, fino a € 517.

8) Anticipi di denaro qualora, in seguito a furto oppure a guasto o a danneggiamento del natante/imbarcazione, l'Assicurato non possa provvedere direttamente e immediatamente a pagare le spese che ne derivano, oppure in caso di arresto o di minaccia di arresto, in seguito a incidente della navigazione in cui sia coinvolto il natante/imbarcazione e sia tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non possa provvedervi direttamente ed immediatamente.

Nel primo caso, a titolo di prestito senza interessi, verrà messo a disposizione dell'assicurato un importo massimo di € 517.

Nel secondo caso, si provvederà al versamento all'estero, della cauzione penale per conto dell'Assicurato, a titolo di prestito senza interessi, per un importo fino a € 3.616.

Sono esclusi quei casi in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazioni delle disposizioni in materia vigenti in Italia.

L'Assicurato dovrà provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

9) Trasmissione di messaggi urgenti qualora l'Assicurato abbia la necessità di comunicare con persone in Italia e si trovi nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto con loro.

10) Informazioni pronte tramite telefono, in caso di necessità di consigli per risolvere piccoli problemi o quesiti relativi a:

- informazioni meteo
- informazioni varie sui porti italiani
- consigli tecnici per apparecchiature e mezzi di bordo
- supporto per prenotazioni a terra di alberghi, aereotaxi, aerei ecc.

11) Segreteria automatica qualora l'Assicurato voglia essere informato circa le principali scadenze delle operazioni relative al natante/imbarcazione: pagamenti, polizze, revisioni, garanzie, ecc., ne riceverà segnalazione da parte della società che fornisce i servizi di assistenza, tramite lettera, al momento opportuno.

Non sono incluse nella prestazione le scadenze non legate al natante/imbarcazione.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

12) Consulti medici immediati tramite collegamento telefonico diretto, effettuato dalla Centrale Operativa, tra i medici della società che fornisce i servizi di assistenza e l'Assicurato o il medico che l'ha in cura sul posto, qualora sia necessario accertare lo stato di salute dell'Assicurato per decidere quale sia l'intervento più opportuno da effettuare in suo favore.

13) Rientro sanitario dell'Assicurato qualora le sue condizioni, accertate tramite contatti diretti tra i medici della società che fornisce i servizi di assistenza ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza. Il trasporto verrà organizzato con il mezzo che i medici riterranno più idoneo alle condizioni del paziente: l'aereo sanitario, appositamente equipaggiato, l'aereo di linea, eventualmente su barella, il treno e, occorrendo, il vagone letto, l'ambulanza. Le spese, inclusa l'assistenza, se necessaria, di un medico o di un infermiere durante il viaggio restano a totale carico del cliente. Non danno luogo alla prestazione le infermità o le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto e che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio; le malattie croniche, quelle neuropsichiatriche e quelle insorte prima dell'inizio del viaggio; gli stati di gravidanza dopo il 6° mese; le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazioni delle norme sanitarie nazionali e internazionali.

Articolo 2 - Esclusioni

Non sono indennizzabili le conseguenze di eventi provocati o dipendenti da:

- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio;
- uso improprio del natante/imbarcazione da parte dell'Assicurato;
- gare nautiche e relative prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, allenamenti;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte occupazioni militari;
- sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, di vandalismo, scioperi;
- terremoto, maremoto, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- danni causati dalle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita ed imprevedibile che impedisca, limiti o ritardi l'erogazione della prestazione.

Non sono fornite le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Articolo 3 - Limiti di navigazione

Le prestazioni sono fornite entro i seguenti limiti geografici:

- porti ed approdi dei mari e dei laghi italiani per "Soccorso del natante/imbarcazione in caso di avaria" - **articolo 1 lettera a) "Garanzie riservate ad unità da diporto di valore fino a € 15.494"**. Tale prestazione viene estesa alla Costa Azzurra francese fino a Tolone e alla Corsica con un costo massimo a carico dell'Impresa di € 52;
- mari italiani per "Invio di personale tecnico qualificato" (con estensione fino a Tolone e alla Corsica) e "Rimorchio del natante/imbarcazione" - **articolo 1 numeri 1) e 3) "Garanzie riservate ad unità da diporto di valore superiore a € 15.494"**;
- mare Mediterraneo per tutte le altre prestazioni.

In caso di sinistro

Articolo 4 - Gestione del sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà contattare la società che fornisce i servizi di assistenza. Sarà questa società che interverrà direttamente o dovrà autorizzare l'intervento.

Norme generali

Articolo 5 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dal successivo **articolo 6 "Adeguamento del premio"**, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è tacitamente rinnovato di anno in anno per una durata pari a 12 mesi.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua durata residua, esso non si considera di durata inferiore all'anno, pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal primo comma.

Articolo 6 - Adeguamento del premio

Al momento del rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le indicazioni riguardo il nuovo premio sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non dia alcuna comunicazione e non proceda al pagamento del nuovo premio nel termine di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto.

Al fine di consentire al Contraente di stipulare un contratto con altra compagnia, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Articolo 7 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dalla Direzione dell'Impresa, che indichi la data del pagamento e rechi la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto deve essere eseguito nella sede legale dell'Impresa, salva al Contraente stesso la facoltà di liberarsi purché entro il termine di scadenza dell'obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell'art. 1901 secondo comma, Codice Civile, con pagamento eseguito presso l'Agente per il tramite del quale il contratto stesso è stato concluso.

Articolo 8 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Articolo 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento di rischio

Qualora il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Articolo 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

FAC SIMILE

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono:

- per **Alienazione**: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del natante/imbarcazione; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte
- per **Apparato motore**: motore propulsore con relativo equipaggiamento elettrico e impianti accessori, riduttore, invertitore, linea d'asse o piede poppiere, elica, macchinari e impianti per i servizi ausiliari di bordo
- per **Assicurazione**: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza
- per **Assicurato**: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative
- per **Contraente**: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
- per **Disdetta**: atto con cui il Contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto
- per **Esplosione**: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazioni chimiche che si autopropagano con elevata velocità
- per **Franchigia**: quota parte prestabilita del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato
- per **Impianto elettrico**: batterie, generatori di corrente elettrica, macchine e apparecchiature elettriche, quadri elettrici, dispositivi di protezione ed cavi elettrici
- per **Impresa**: Allianz S.p.A.
- per **Incendio**: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi
- per **Indennizzo**: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato in caso di sinistro
- per **Legge**: legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti/imbarcazioni e successive modificazioni
- per **Massimale**: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- per **Nodo**: unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora
- per **Polizza**: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione
- per **Premio**: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza
- per **Quadrante**: quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti
- per **Quietanza**: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa
- per **Regolamento**: Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni
- per **Rischio**: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone
- per **Rivalsa**: diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni
- per **Scoperto**: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza
- per **Scoppio**: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione
- per **Sinistro**: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- per **Surrogazione**: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili
- per **Tariffa**: Tariffa dell'Impresa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto
- per **Unità da diporto**: costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa imbarcazione da diporto o natante/imbarcazione da diporto, come definita dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.